

Circolare n. 172

Perugia, 6.2.2022

Ai docenti

Ai genitori degli alunni

Al personale ATA

Oggetto: D.L. 5 del 4 febbraio 2022. Regole per la presenza a scuola in caso di positività e quarantena.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto** il D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022 in relazione alle nuove regole per la presenza a scuola con casi accertati di positività
- Preso atto** che l'art. 6. c. 6 del D.L. n 5 del 4 Febbraio 2022 ai sensi del quale *“l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”*.
- Ritenuto** pertanto di adeguare le misure didattiche di propria competenza già disposte al fine di garantire il diritto alla salute e all'istruzione degli allievi e nel contempo favorire la regolarizzazione dei contesti lavorativi delle famiglie;

INFORMA

che a partire da **Lunedì 7 Febbraio** saranno applicate le regole previste dal suddetto DL che sono qui sintetizzate per la presenza scolastica:

Nelle scuole per l'infanzia

1. fino a **4 casi** di positività le attività proseguono in presenza;
2. dal **5° caso** di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Al termine dei 5 giorni di quarantena deve essere effettuato un test convenzionale (MMG, PLS, covid point, farmacie, strutture private accreditate) la cui dimostrazione di effettuazione deve essere esibita al rientro a scuola, senza alcuna comunicazione o certificazione aggiuntiva.
3. Se durante il periodo di *autosorveglianza* compaiono sintomi è obbligatorio effettuare un test, rapido, molecolare, o antigenico autosomministrato. Ovviamente se il referto è positivo l'alunno segue il suo percorso di isolamento e non rientra a scuola, se negativo, e la sua negatività deriva da un test antigenico autosomministrato, è necessaria l'autocertificazione da parte dei genitori.
4. Educatori e maestre seguono le norme della circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021 dei contatti stretti, già in essere, aggiornata con la circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.2022.

Nella scuola primaria

1. fino a **4 casi** di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 (*autosorveglianza*) da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
2. dal **5° caso** coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo o esentati da vaccinazione con idonea certificazione

- medica, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni. Per chi invece ha un ciclo vaccinale incompleto, vaccinato o guarito da più di 120 gg si applica la sorveglianza attiva cioè la quarantena per 5 gg con test finale prima del rientro.
3. Se durante il periodo di *autosorveglianza* compaiono sintomi è obbligatorio effettuare un test, rapido, molecolare, o antigenico autosomministrato. Ovviamente se il referto è positivo, l'alunno segue il suo percorso di isolamento e non rientra a scuola, se negativo, e la sua negatività deriva da un test antigenico autosomministrato, è necessaria l'autocertificazione da parte dei genitori.
 4. Per gli insegnanti si applica la circolare del Ministero della salute n 60136 del 30.12.2021 dei contatti stretti, già in essere aggiornata con la circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.2022.

Nella scuola **secondaria di primo grado**

1. con 1 caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti (*autosorveglianza*);
2. con 2 o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Pertanto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Resta confermato che nelle scuole, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si invita, infine, il personale scolastico ad adempiere all'obbligo vaccinale come disposto dal DL 172 del 2021 e le famiglie ad adottare per sé e per i propri figli tutte le cautele e i sistemi di prevenzione necessari al fine di consentire serenamente la didattica in presenza fino al termine delle attività didattiche.

Si può prendere visione della normativa citata e delle circolari del Ministero della Salute nell'area del sito della scuola: "*Aggiornamento delle indicazioni per la sorveglianza e diagnostica Covid*".

Distinti saluti

La dirigente scolastica

Prof.ssa Morena Passeri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.lgs n.39/1993